

## L'EXECUTIVE SUMMARY DEL 3° RAPPORTO ANMIL SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### *Premessa*

#### LA TERZA EDIZIONE TRA ELEMENTI DI CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ

Nella terza edizione del *Rapporto ANMIL sulla Salute e sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro* vengono scandagliate le principali novità della normativa, della giurisprudenza, della prassi amministrativa e del mondo della ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il punto di partenza per ogni macro-tematica è rappresentato dalle novità che erano ancora “in cantiere” nelle precedenti edizioni fino a giungere ai più recenti interventi *de iure condito*.

Come di consueto, ogni edizione del Rapporto dedica un *focus* iniziale ad una tematica di particolare interesse per il periodo di riferimento. La terza edizione, perciò, delinea un approfondimento sulle più recenti evoluzioni relative agli strumenti di tutela dei lavoratori a livello internazionale cogliendo come occasione la ricorrenza, nel 2019, del Centenario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Si impone infatti la necessità di rimarcare l'importanza delle tutele garantite ai lavoratori dalle fonti internazionali, soprattutto alla luce dei repentini cambiamenti del mondo del lavoro che hanno posto una serie di questioni sociali a carattere transnazionale. Tra queste emerge l'esigenza di contrastare quelle pratiche distorsive della concorrenza - a livello internazionale, europeo e nazionale - che sfruttano l'abbassamento delle tutele dei lavoratori come vantaggio competitivo, generando gli ormai noti fenomeni di *dumping* sociale e *race to the bottom* delle tutele lavoristiche.

Ciò richiama anche la centralità assunta dalla normativa sociale europea, pur ampiamente analizzata in questa edizione, e la sua funzione di temperamento tra esigenze di mercato e tutele sociali, soprattutto a fronte della crescente mobilità transnazionale di lavoratori e imprese nel Mercato Unico dell'UE, nonché a fronte dei più generali fenomeni migratori.

In questo contesto, appare fondamentale rafforzare una *governance* integrata e multilivello in grado di coordinare le norme di tutela fissate sul piano internazionale, sovranazionale – come quello europeo – e nazionale.

Parimenti, un ampio e doveroso focus è stato dedicato alla crisi sanitaria, economica e lavorativa scatenata dalla pandemia da Covid-19, a causa della quale la presentazione stessa del Rapporto ha subito uno slittamento rispetto alla data precedentemente fissata lo scorso febbraio.

Si è così deciso di dedicare alla materia tre specifici capitoli, sia da un punto di vista statistico che di analisi normativa, vista l'importanza assunta dalla diffusione globale del virus nel corso dell'intero anno 2020.

Il Rapporto rimane in modalità *open access*, con lo scopo di mettere a disposizione il *know-how* associativo consolidato nei 76 anni di attività di ANMIL.

Questo strumento continua ad essere rivolto agli addetti alla materia, ma anche a chiunque sia interessato ad un aggiornamento accurato e olistico della materia prevenzionistica, la quale, sortendo effetti concreti sulla nostra sicurezza quotidiana, sottende valori costituzionali non negoziabili quali i beni della vita e della salute della persona.

L'opera dunque, in generale, si presenta come uno strumento tanto informativo quanto culturale, perché capace di coniugare il valore etico alla rilevanza fattuale di una materia, quella della salute e sicurezza sul lavoro, in continua evoluzione. D'altro canto, l'esigenza di innalzare i livelli di conoscenza della materia è corroborata dai più recenti dati statistici che tracciano un quadro allarmante sugli incidenti sul lavoro, molti dei quali con esito mortale.

Dott. Sandro Giovannelli  
Direttore Generale ANMIL

## EXECUTIVE SUMMARY

### **Il Rapporto ANMIL: origini e finalità**

La terza edizione del Rapporto ANMIL mantiene il suo approccio multilivello, finalizzato a raggiungere la vasta platea degli interessati alla materia prevenzionistica. Pertanto, si ripropone come “annuario della sicurezza sul lavoro”, confermandosi come punto di riferimento per tracciare, in maniera meticolosamente ricostruttiva, lo stato dell’arte della SSL nelle sue molteplici sfaccettature: sono di nuovo passati in rassegna i principali interventi del Legislatore, della giurisprudenza, della prassi amministrativa e del mondo dello studio e della ricerca - sul piano internazionale, europeo e nazionale – intercorsi a partire dalla pubblicazione della edizione precedente del settembre 2018.

La metodologia ormai consolidata ha permesso infatti di costruire una terza edizione caratterizzata da una funzionale continuità con le precedenti, affinché tale strumento prosegua il percorso di informazione e formazione interdisciplinare, e continuamente aggiornato, intrapreso con le edizioni del 2017 e del 2018. Il tutto va però integrato con i più recenti avvicendamenti direttamente derivanti dalla crisi sanitaria globale derivata dalla pandemia da Covid-19, alla quale si è deciso di dedicare un ampio focus all’interno del corpo del testo, sia da un punto di vista statistico che di analisi della produzione normativa internazionale, europea e nazionale.

Elemento di novità che contraddistingue l’edizione 2019 è rappresentato dal *focus* specifico dedicato agli strumenti di tutela dei lavoratori sul piano internazionale e alle sempre più strette relazioni con gli ordinamenti europeo e nazionale, soprattutto nella logica di affrontare questioni afferenti i cambiamenti del mondo del lavoro che ormai si impongono in modo transnazionale, senza però mai perdere di vista, come già detto, la straordinarietà del periodo di tempo analizzato.

L’obiettivo è dunque quello di fornire una visione completa della materia prevenzionistica, perseguendo ancora lo scopo di “alzare l’asticella” dei livelli di conoscenza e consapevolezza pratica di questa complessa materia, caratterizzata da molteplici fonti normative e articolate interpretazioni.

La decennale attività di studio di ANMIL, attiva da quasi 77 anni, non abbandona poi l’impronta etica alla base di ogni iniziativa associativa, partendo dal senso di responsabilità che quotidianamente è rinsaldato dalla vicinanza a coloro che hanno realmente subito le conseguenze di una sbagliata gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Ciò, a maggior ragione, alla luce del quadro infortunistico delineato dai dati messi recentemente a disposizione dall’INAIL, oltre che dalle risultanze delle attività ispettive e di vigilanza contenute nel Rapporto dell’INL. Stando alla Relazione annuale 2019, pubblicata dall’Inail il 14 luglio 2020, le denunce di infortunio con riferimento all’intero anno precedente hanno registrato, rispetto al 2018, una sostanziale stabilità dei casi in complesso e un calo degli infortuni mortali. Sono state infatti registrate poco meno di 645 mila denunce di infortuni accaduti nel 2019 (lo 0,09% in meno rispetto al 2018). Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di 405 mila e 500, di cui circa il 18,6% “fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”).

L’azione ispettiva ha riguardato un totale di 142mila aziende, di cui oltre 99mila sono risultate irregolari. Con riferimento esclusivo all’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, limitatamente agli ambiti di competenza ex art. 13, d.Lgs. n. 81/2008, 15.859 aziende sono risultate irregolari su 18.446 accertamenti definiti, con un tasso di irregolarità pari all’86% su pratiche concluse nell’anno (+4% rispetto al 2018) e 31.453 violazioni contestate (28.632 penali e 2.821 amministrative).

A nostro avviso, questo preoccupante fenomeno può ricondursi solo in parte alla necessità di semplificazione e completamento della disciplina prevenzionistica, pur urgente nel nostro Paese. Infatti, a undici anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, restano ancora una ventina i provvedimenti inattuati. Inoltre è ancora possibile individuare prospettive di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle sue disposizioni.

Oltre a questi temi, c'è anche un problema di natura culturale, collegato alla necessità di diffondere al meglio i contenuti di norme complesse, attraverso strumenti agevoli, gratuiti e alla portata di tutti. Da qui l'idea di ANMIL di realizzare un ambizioso strumento pratico e gratuito, a partire dal 2017, quale servizio informativo e aggiornato per la collettività, interamente gratuito ed *open*: il Rapporto sulla salute e sicurezza sul lavoro ANMIL.

## **Contenuti e struttura del Rapporto ANMIL**

Attraverso la consueta metodologia di analisi asciutta, trasversale e interdisciplinare, il Rapporto è rivolto a tutti gli attori coinvolti nella gestione della salute e sicurezza nei contesti lavorativi.

Le macro-tematiche di analisi, individuate dall'attività di monitoraggio e studio costante della materia, sono state suddivise nelle cinque sezioni in cui è articolato il Rapporto, al fine di chiarirne i contenuti e agevolarne la consultazione.

La prima sezione, come è ormai consuetudine, è dedicata all'analisi statistica dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, a cui è stato aggiunto un capitolo appositamente riguardante i dati dell'epidemia da Covid-19: l'analisi fenomenologica vede ampliato il suo campo d'indagine, a partire dal piano internazionale, per poi focalizzarsi sul piano europeo e, infine, nazionale.

Questa scelta è in linea con l'ampio spazio dedicato, all'interno della seconda sezione, al tema delle tutele accordate ai lavoratori su scala internazionale, col fine di tracciare un quadro completo ed esaustivo delle fonti di tutela sui diversi piani giuridici, analizzandone le relazioni e i profili problematici. L'occasione di approfondimento è offerta dalla ricorrenza, nel 2019, del Centenario della istituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), l'agenzia delle Nazioni Unite preposta all'adozione e all'attuazione delle norme internazionali del lavoro, nonché alla promozione dei diritti dei lavoratori e della protezione sociale. Attraverso i suoi studi, sono passate in rassegna le questioni più attuali che interessano il mondo del lavoro e gli atti internazionali più recentemente adottati in materia. Sono poi analizzati gli strumenti internazionali, pubblicistici e privatistici, a tutela dei diritti dei lavoratori e le loro più recenti evoluzioni, dalle clausole sociali contenute negli accordi di libero scambio alle iniziative della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), fino agli accordi-quadro internazionali ed europei.

Successivamente, nella stessa sezione sono approfondite le recenti e numerose novità legislative europee finalizzate proprio ad appianare le sfide socio-economiche poste dai più repentini cambiamenti del mercato e dell'organizzazione del lavoro; questioni che, in occasione del suo 25esimo anniversario, sono state ampiamente scandagliate dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), in linea di continuità con le analisi internazionali. Non mancano, in questo contesto, i principali riferimenti alla normativa nazionale intervenuta su tali questioni.

La terza sezione è invece incentrata sull'analisi dello scenario prevenzionistico nazionale, a partire dalla programmazione politica strategica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono dunque analizzate da una parte le novità della normativa tecnica volte a realizzare gli obiettivi programmatici e le priorità politiche prospettate dai governi succedutisi nel nostro periodo di riferimento, dall'altra gli interventi del Legislatore nazionale, della giurisprudenza e dell'utile prassi amministrativa, in materia di assicurazione obbligatoria; nonché le novità che hanno specificatamente caratterizzato il tema del reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

Successivamente, nella quarta sezione, è riproposta la ormai consolidata analisi delle principali novità che hanno riguardato specifici ambiti e settori di attività. In particolare, in questa edizione sono dedicati capitoli specifici ai seguenti argomenti: salute e sicurezza negli appalti; sicurezza dei trasporti e dei lavoratori del settore; novità in materia prevenzionistica nel settore marittimo.

Alla trattazione dei rischi specifici è invece dedicata la quinta sezione, che ricomprende il tema delle sostanze pericolose e della prevenzione incendi.

La sesta ed ultima sezione è infine un vero e proprio *addendum* interamente dedicato alla pandemia da Covid-19, affrontata da un punto di vista più squisitamente rivolto a quanto susseguitosi in ambito normativo, internazionale e italiano.

## **L'ANDAMENTO DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE E I NUMERI DELL'EMERGENZA "COVID-19"**

### **Disoccupazione, infortuni e malattie professionali: il panorama globale, europeo e italiano, numeri alla mano**

Come anticipato, la novità di questa edizione starà nell'approccio allo studio della materia trattata: volendo infatti perseguire un metodo deduttivo, già a partire da questo capitolo verrà dapprima dato risalto ad analisi statistiche e dati di carattere globale, per poi entrare nel merito della situazione europea e, infine, di quella italiana. Partendo dunque da una panoramica generale relativa alla situazione occupazionale globale, in base a quanto contenuto all'interno del rapporto 'Prospettive occupazionali e sociali nel mondo: Tendenze 2020' dell'OIL, il capitolo analizza le statistiche facenti riferimento a singole macro aree geografiche. Segue quindi, tanto in relazione al fenomeno degli infortuni sul lavoro, quanto alle violazioni della normativa prevenzionistica, un'analisi circoscritta al territorio europeo, prendendo come punto di riferimento le banche dati a disposizione e ciò che è emerso dal rapporto della *European Agency for Safety and Health at Work* (Eu-OSHA), intitolato 'The value of occupational safety and health and the societal costs of work-related injuries and diseases'.

Si arriva così all'analisi dei dati circoscritti al panorama nazionale, con un primo, fondamentale riferimento alla questione infortunistica, principalmente in base a quanto reso pubblico dall'INAIL, dedicando ampio spazio alla più recente analisi statistica di infortuni, infortuni con esito mortale e malattie professionali denunciate all'Istituto.

Allo stesso modo, viene anche resa un'analisi riguardante ispezioni e sanzioni, in base ai dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Anche in questo caso, il riferimento con i dati riguardanti il più recente passato permetteranno di comprendere quale efficacia stiano avendo, in generale, i dispositivi prevenzionistici e afferenti all'implementazione della salute e sicurezza sul lavoro.

**È infine fondamentale sottolineare che quando si parla di lavoro, specialmente in relazione ai fenomeni infortunistici verificatisi nello svolgimento della propria professione, risulta tuttavia spesso riduttivo menzionare i soli, freddi dati. All'interno di questo capitolo non ci si limiterà dunque al mero rendiconto numerico, privo di empatia e di coinvolgimento attivo, di ciò che di tragico si è verificato nel mondo del lavoro. Nell'analisi e nel commento delle varie banche dati dalle quali si è attinto, si tenterà dunque di trarre conclusioni del più ampio respiro possibile, tenendo sempre bene a mente l'impossibilità di menzionare ogni singola situazione o settore professionale contenuti all'interno delle statistiche in analisi, alle quali si rimanderà di volta in volta per una più completa e definitiva visione d'insieme.**

### **I numeri della pandemia in Italia e nel mondo: contagi e conseguenze del *lockdown***

La crisi sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 ha senza dubbio segnato la prima metà del 2020, e con tutta probabilità, sino all'avvento di un vaccino in grado di bloccarne in maniera certa e definitiva la diffusione, farà parte integrante della vita quotidiana di ogni individuo.

Obiettivo di questo capitolo è dunque quello di introdurre, attraverso una serie di dati e analisi statistiche incrociate, la realtà generata dalla pandemia, non soltanto a livello sanitario, ma anche e soprattutto lavorativo.

Sono stati dunque messi in luce dapprima i dati, a livello internazionale, europeo e poi nazionale, relativi alla progressiva diffusione del virus, per poi passare ad un'analisi più nettamente circoscritta alle conseguenze del virus e delle misure prese per bloccarne lo spargimento, in ambito lavorativo

ed occupazionale, con cui il mondo, l'Unione Europea e infine l'Italia hanno dovuto e dovranno continuare a fare i conti. È stata predisposta dunque un'analisi dei numeri derivanti dai *lockdown* imposti a livello globale da quasi tutti gli Stati, in primis l'Italia, senza trascurare le conseguenze pagate da quei Paesi che hanno invece scelto di proseguire nella normale routine lavorativa quotidiana, puntando sull'immunità di gregge piuttosto che su una quarantena forzata. Tra i vari dati elaborati ed incrociati, provenienti da OMS, ILO, ECDC, Ministero della Salute, Istat e ISS, verrà infine dedicato uno spazio, all'interno dell'ultimo paragrafo, anche alle statistiche messe a disposizione dall'Inail, dedicate proprio ai contagi denunciati in ambito lavorativo e, di conseguenza, al tema dell'equiparazione del contagio a infortunio sul lavoro.

Sono un esempio delle suddette elaborazioni statistiche le diverse edizioni susseguitesesi nel tempo del briefing dell'ILO intitolato "*Covid-19 and the world of work*", interamente dedicato alle conseguenze economico/lavorative della pandemia su scala globale, così come l'ampio report, in relazione alla diffusione dell'infezione da Covid-19, interamente dedicato dall'OMS all'Italia e a come il Paese abbia gestito, sin dai primissimi passi, l'emergenza sanitaria. Su base nazionale, fanno ovviamente fede i vari report mensili e trimestrali dell'Inail in relazione agli infortuni sul lavoro, così come, da un punto di vista più specificamente sanitario, si può dire del rapporto curato da ISS e Istat, intitolato "Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità", pubblicato lo scorso 16 luglio, e dedicato per l'appunto alla mortalità del virus e alla sua evoluzione in senso più strettamente biologico.

## **IL QUADRO FENOMENOLOGICO DEL MONDO DEL LAVORO E LE SOLUZIONI NORMATIVE IN AMBITO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE**

### **Le tutele dei lavoratori a livello internazionale**

Il 2019 è stato un anno denso di anniversari: il 25esimo anniversario dell'EU-OSHA, i 30 anni dalla direttiva 89/391/CEE (direttiva-quadro sulla SSL) e il centenario dell'OIL, che ha recentemente istituito una commissione di studio artefice del rapporto '*Work for a brighter future*' in cui vengono scandagliate le questioni più attuali che interessano il mondo del lavoro. È proprio sui suoi risultati che si innesta la nuova "Dichiarazione sul futuro del lavoro", anche denominata "Dichiarazione del Centenario".

L'Organizzazione, poi, ha recentemente adottato la nuova "Convenzione sulla eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro" che identifica questi comportamenti, pratiche o minacce sul lavoro come una violazione dei diritti umani.

In generale, le più recenti analisi sul mondo del lavoro evidenziano come si siano imposte alcune questioni globali che meritano soluzioni altrettanto globali: si tratta di quelle partiche distorsive della concorrenza basate sull'abbassamento delle tutele dei lavoratori (c.d. *dumping* sociale e *race to the bottom* delle tutele), sottese le notevoli dimensioni assunte dalla mobilità transnazionale dei lavoratori e dai fenomeni migratori, nonché dalla sempre più stretta interdipendenza produttiva e commerciale tra i Paesi del mondo. La risposta non può che essere una *governance* multilaterale per uno "sviluppo sostenibile", in senso sociale (e ambientale), che veda altresì coinvolte le principali istituzioni internazionali preposte sia alla regolazione del mercato globale sia alla tutela dei lavoratori.

Invero, ad oggi esistono strumenti internazionali – pubblicitici e privatistici – sorti con l'intento di tutelare i c.d. "valori non economici", in particolar modo i diritti dei lavoratori. Si tratta, nel primo caso, delle clausole sociali contenute negli accordi di libero scambio che negli anni più recenti, nonostante l'esigenza di rafforzamento in termini di *enforcement*, hanno subito un certo sviluppo contenutistico, specie quelli negoziati dall'UE (il CETA con il Canada, l'APE con il Giappone e il prospettato TTIP con gli USA).

In secondo luogo, gli strumenti privatistici annoverano le iniziative della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), ovvero quelle pratiche volontarie – tra cui spiccano i codici di condotta - con cui un'impresa riconosce di avere una propria "responsabilità sociale" nei confronti di diversi soggetti,

tra cui i lavoratori; ma anche gli accordi-quadro internazionali ed europei, tra le federazioni sindacali internazionali ed europee e le imprese multinazionali, che hanno l'obiettivo di garantire l'applicazione degli standard di tutela dei lavoratori. Tali strumenti, in effetti, mirano a coinvolgere le imprese, vere fautrici della globalizzazione economica, nel percorso di orientamento sociale del commercio internazionale.

### **Digitalizzazione e trans-nazionalizzazione del lavoro, lavori atipici, conciliazione vita-lavoro**

Le stesse sfide che dominano il versante internazionale sono altresì sotto i riflettori presso le istituzioni europee. Si tratta soprattutto della impellente necessità di intervenire in ambiti quali la digitalizzazione del lavoro, i cambiamenti demografici, lo sviluppo sostenibile e le nuove modalità di organizzazione del lavoro, riguardo cui l'Agenzia europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA), in occasione del suo 25esimo anniversario, ha deciso di fare il punto. Ad emergere sono soprattutto i rischi emergenti di salute e sicurezza in relazione all'uso dei nuovi strumenti digitali, ai cambiamenti climatici e alle nuove modalità di organizzazione del lavoro basate su un elevato grado di flessibilità.

Al riguardo, si impone l'urgenza di intervenire nell'ambito di quei lavori atipici spesso carenti di regolamentazione quale, tra tutti, il lavoro su piattaforma. Nei confronti dei lavoratori della c.d. *gig economy* (come i *riders*), infatti, è rivolta l'attenzione della dottrina, del Legislatore e della giurisprudenza, soprattutto in merito alla loro qualificazione giuridica nonché ai rischi di salute e sicurezza cui sono esposti.

In questo scenario, l'intervento normativo maggiormente rilevante è stato ad opera del Legislatore europeo, che con la direttiva (UE) 2019/1152 ha accordato "diritti minimi" a lavoratori occasionali o a breve termine - tra cui i lavoratori su piattaforma - nonché ai tirocinanti e agli apprendisti.

In Italia, l'intervento normativo più incisivo è stato rappresentato dal decreto legge n. 101/2019 - convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019 - con il quale sono stati fissati i livelli minimi di tutela cui hanno diritto i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali (c.d. *riders*).

Tutele minime per i lavoratori digitali sono state anche previste in ambito regionale, *in primis* con la legge n. 4/2019 della Regione Lazio, nonché a livello territoriale. In tal senso la "Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano" tra il Comune di Bologna, alcune associazioni sindacali e alcune piattaforme digitali, che rappresenta il primo accordo metropolitano in Europa sui temi della *gig economy*. Anche la contrattazione collettiva è intervenuta attraverso il CCNL "logistica, trasporto merci e spedizione" del 2018 che ha riservato una particolare attenzione verso le nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni. Infine, la questione è giunta in Parlamento attraverso la presentazione di due DDL (n. 4283 e n. 2934) che mirano alla tutela dei lavoratori *gig* attraverso diverse soluzioni normative.

Ad ogni modo, in ambito europeo si nota un certo fermento legislativo finalizzato ad appianare queste sfide socio-economiche poste dall'epoca dell'Industria 4.0. Così, sul piano istituzionale, sono stati riformati gli organismi europei competenti in materia di tutela dei lavoratori (EU-OSHA, Eurofound e Cedefop) e, soprattutto, è stata istituita per mezzo del regolamento (UE) 2019/1149 l'Autorità europea del lavoro (*European Labour Authority* – ELA), dotata di considerevoli poteri di *enforcement* e di ispezioni in tutti gli Stati membri, anche al fine di tutelare il lavoro transfrontaliero. Tema, quest'ultimo, su cui il Legislatore europeo è intervenuto attraverso la direttiva (UE) 2018/957, che ha rafforzato le c.d. regole *anti-dumping* sul distacco dei lavoratori, e la direttiva (UE) 2019/2121 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, parte del c.d. *company law package*, finalizzata a contrastare la proliferazione delle società di comodo. E ancora, tra le altre misure a tutela dei lavoratori del mercato unico, è in fase di discussione la proposta di direttiva sulla sicurezza sociale finalizzata al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per i

cittadini mobili dell'UE, mentre, come già anticipato, di recente approvazione è la direttiva (UE) 2019/1152 che ha migliorato l'accesso dei lavoratori alle informazioni sulle loro condizioni di lavoro, includendo le tutele per i lavoratori della *gig economy*.

Ulteriore versante d'intervento ha riguardato la conciliazione vita-lavoro e la lotta alla discriminazione di genere sul lavoro attraverso la direttiva (UE) 2019/1158, che ha stabilito da una parte una serie di standard minimi per i congedi di paternità, parentale e per i prestatori di assistenza, dall'altra, modalità di lavoro flessibili per i lavoratori genitori o prestatori di assistenza. Su tali strumenti si è recentemente espressa la Corte di giustizia UE, attirando numerose critiche: la sentenza in parola infatti ha statuito che i congedi parentali possono non essere considerati come periodo di lavoro effettivo per il calcolo delle ferie.

Sul tema della conciliazione vita-lavoro è tornato ad intervenire anche il Legislatore nazionale attraverso la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) che ha previsto un'agevolazione per l'accesso al lavoro agile da parte di due particolari categorie di lavoratori, ovvero le lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ed i lavoratori con figli in condizioni di disabilità. La legge n. 145/2018 ha altresì riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa a quanto disposto dal cd. T.U. maternità, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso. Chiarimenti operativi in merito sono pervenuti dall'Inps, con il messaggio n. 1738/2019.

Sempre nell'ambito del *work-life balance*, la legge di stabilità per il 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha continuato, seppur senza novità normative d'impianto, il percorso di strutturazione della incentivazione alla adozione di misure di welfare aziendale, nella sua più ampia accezione. Le novità sono sostanzialmente due: l'ultima legge di bilancio ha infatti previsto un aumento degli incentivi fiscali per i buoni pasto elettronici, a fronte di una diminuzione degli stessi accordati ai buoni pasto cartacei, nonché una ridefinizione delle percentuali relative alle tasse sulle auto aziendali, sulla base delle emissioni delle stesse. Di primario interesse, infine, sono i chiarimenti della Agenzia delle Entrate (Risposta n. 456/2019) in materia di detassazione dei premi di risultato, nonché la rappresentazione fenomenologica sull'impiego delle misure di welfare aziendale inserita nel XXI Rapporto CNEL sul mercato del lavoro e sulla contrattazione collettiva.

Tornando sul percorso di riforma sociale avviato dall'Unione europea, è stata approvata la direttiva (UE) 2019/1937 a tutela dei *whistleblowers*, cioè di quei lavoratori che segnalano violazioni sul luogo di lavoro. Infine, di notevole impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori è il regolamento (UE) 2019/1020 che ha come obiettivo primario il rafforzamento della vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione; normativa che garantisce che nel mercato UE siano disponibili soltanto prodotti conformi per un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, tra cui la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

## **LO SCENARIO PREVENZIONISTICO NAZIONALE**

### **Dalla programmazione nazionale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro alle novità in materia di assicurazione obbligatoria e reinserimento lavorativo**

Nell'ambito del contesto politico, consolidatosi nel corso del 2018 e del 2019, le urgenze legislative da affrontare sono fin da subito apparse numerose. Molti i nodi da sciogliere anche in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine, nel decreto del 28 settembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel dare l'avvio alla pianificazione strategica per l'anno 2019, ha annoverato la materia della SSL tra le azioni prioritarie, prevedendo idonee misure per ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti.

Sulla base delle priorità politiche e degli indirizzi programmatici definiti dal richiamato Atto di indirizzo, è stata adottata la Direttiva ministeriale n. 13 del 31 gennaio 2019, nella quale è stato confermato l'impegno nella promozione delle politiche per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, attraverso il rafforzamento delle misure e degli strumenti di tutela e valorizzando anche il dialogo sociale.

Anche nel programma del governo attualmente in carica è stata posta attenzione all'ambito prevenzionistico, *in primis* attraverso il "Tavolo di confronto salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", recentemente inaugurato da parte del Ministro del Lavoro e del Ministero della Salute, nonché attraverso l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Prospettive di rafforzamento delle tutele, e al contempo di semplificazione degli adempimenti prevenzionistici, sono ravvisabili anche nei sette disegni di legge di ratifica ed esecuzione di atti di diritto internazionale, la cui approvazione è stata resa nota con un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ulteriori prospettive di riordino, razionalizzazione e modifica della disciplina prevenzionistica sono ravvisabili nella Proposta di legge n. 1266, recante 'Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali'.

In tale contesto di programmazione si inserisce, trasversalmente, l'Intesa siglata il 12 dicembre 2018 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, dal titolo 'Salute e sicurezza attuazione del patto della fabbrica'. Nel documento, infatti, sono stati trattati molti temi inerenti al sistema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, gettando le basi per una serie di iniziative/proposte dirette ad attuare appieno il quadro normativo, e stabilendo il ruolo della pariteticità come elemento di governance del sistema.

Un primo passo verso la realizzazione degli obiettivi programmatici e delle priorità politiche, prospettate dalla precedente compagine governativa, è ravvisabile nella legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019). Difatti, tra le disposizioni della legge n. 145/2018 alcune hanno interessato direttamente ed indirettamente la materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché l'attività assicurativa dell'INAIL.

Con specifico riferimento all'attività assicurativa dell'INAIL, sono state previste diverse novità per la cosiddetta "polizza casalinghe", oggetto di approfondimento/chiarimento da parte dello stesso Istituto assicuratore tramite la circolare n. 2/ 2019 e l'opuscolo 'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici anno 2019'. Inoltre, le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni della legge n. 145/2018 in materia, sono state dettagliate con il decreto del 13 novembre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell'INAIL n. 212 del 2 luglio 2019. A chiarimento e completamento delle disposizioni del richiamato decreto, l'INAIL ha diramato la circolare n. 37 del 30 dicembre 2019.

Ulteriore novità in materia di assicurazione obbligatoria è stata la revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, resa operativa da tre decreti emanati il 27 febbraio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Chiarimenti in merito l'INAIL li ha forniti con la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019, nonché in due pubblicazioni: 'Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Ed. 2019; e Le tariffe dei premi - Le principali novità'.

Infine, conseguentemente alla revisione delle tariffe sono state disposte dalla legge n. 145/2018 delle modifiche al DPR n. 1124/1965 in tema di responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro; di assegno funerario, rendita INAIL e del premio supplementare di cui agli artt. 153 e 154.

Chiarimenti ed indicazioni operative in materia assicurativa, di benefici previdenziali e di indennizzi sono stati resi dall'INAIL con le circolari n. 37/2018; n. 40/2018; n. 41/2018; n.27/2019 e n. 52/2018. Con la legge n. 145/2018 il Legislatore ha anche disposto l'aumento degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Alcuni chiarimenti in merito sono stati forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ad integrazione della quale l'INL ha altresì diramato la nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, contenente alcuni chiarimenti sul tema specifico della recidiva e con la nota n. 2594/2019.



Infine, la legge n. 145/2018 ha apportato delle novità anche nell'ambito del reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. Anche in tal caso indicazioni di dettaglio sono state fornite dall'INAIL al paragrafo 7 della circolare n. 6 del 26 febbraio 2019.

Nuovi interventi in materia di reinserimento lavorativo sono altresì stati previsti dall'INAIL.

Al fine di dare attuazione agli obiettivi strategici e operativi prefissati dal Governo in materia prevenzionistica, nel nostro periodo di riferimento, sono stati emanati anche numerosi provvedimenti concernenti aspetti prevenzionistici eterogenei. Tra questi: il decreto del 22 gennaio 2019, recante disposizioni per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (oggetto di chiarimento dell'interpello n. 5/2019); il d.lgs. n. 17/2019 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 sui DPI sulla cui materia, tra l'altro, è stata recentemente emanata la direttiva (UE) 2019/1832; il decreto del 14 gennaio 2019, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale; il decreto direttoriale n. 6/2020, recante l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro; la circolare n. 4393 del 4 marzo 2019, con la quale è stato reso noto l'aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.

### **La riorganizzazione degli uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le sue indicazioni in materia di vigilanza**

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nonché la tutela della SSL, il Legislatore nell'ultimo anno ha mirato al potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), mettendo a sua disposizione un maggior numero risorse umane ed economiche. In tal senso, con la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) l'INL è stato autorizzato ad assumere nuovo personale prevalentemente ispettivo, prevedendo al contempo adeguate coperture finanziarie. La legge di Bilancio 2019 ha disposto anche una modifica strutturale dell'organico dell'INL, in attuazione della quale l'Ispettorato ha emanato una serie di provvedimenti atti a dettagliare le funzioni e la struttura organizzativa delle proprie risorse umane e strumentali. In tal senso: il decreto direttoriale n. 8, con il quale sono state apportate delle modifiche alle disposizioni degli articoli 2 e 6 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2016; il decreto direttoriale n. 9/2019, con il quale è stato stabilito che le Direzioni centrali devono essere articolate in unità organizzative denominate "uffici", ciascuna con a capo un dirigente di livello non generale; il decreto direttoriale n. 20/2019, che ha disposto che gli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro siano articolati in "Processi", "Team" e "Unità di raccordo regionale"; il decreto n. 21/2019, grazie al quale sono stati fissati i criteri e le modalità per il conferimento dell'incarico di responsabile del "Processo coordinamento vigilanza" e "Processo vigilanza".

Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato altresì autorizzato, con l'articolo 5-ter del DL n. 101/2019 (inserito in sede di conversione dalla legge n. 128/2019), a bandire una procedura di concorso per assumere a tempo indeterminato un contingente di personale ispettivo.

Tra i compiti attribuiti all'INL rientra la programmazione dell'attività di vigilanza, a livello centrale e territoriale, in materia di lavoro e legislazione sociale, contributiva e assicurativa di tutto il personale ispettivo. Le principali linee di orientamento e di indirizzo per lo svolgimento dei controlli di competenza del personale ispettivo dell'INL nelle richiamate materie per l'anno 2019 sono state illustrate dall'INL nel 'Documento di programmazione della vigilanza per il 2019'.

Oltre a definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento, l'INL nel nostro periodo di riferimento ha dettato linee di condotta e direttive di carattere operativo a tutto il personale ispettivo. In tal senso: la circolare n. 1/2019 recante indicazioni operative sulle modalità di verbalizzazione dell'accertamento congiunto, e sulla corretta individuazione dei mezzi di

impugnazione; la circolare n. 3/2019 in merito alla vigilanza sul reato di somministrazione fraudolenta *ex* articolo 38 *bis* del d.lgs. n. 81/2015; la circolare n. 4/2019 chiarificatrice di alcuni aspetti operativi che riguardano le preclusioni dell'accertamento di natura previdenziale ed assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro; la nota n. 1438/2019 recante importanti chiarimenti nell'ambito del lavoro notturno; la circolare n. 1881/2018, circa la corretta applicazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari, si verifichi un cambio di titolarità dell'impresa che ha installato "impianti audiovisivi" o "altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori"; la circolare n. 5/2019, contenente le linee guida per l'attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex* articolo 603 *bis* c.p.; la circolare n. 7/2019, nella quale sono state riportate alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, dei benefici contributivi ai datori di lavoro che rispettano gli accordi e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; la circolare n. 9/2019, chiarificatrice dei contenuti della circolare n. 7/2019; la nota n. 7401/2019, con la quale l'INL ha fornito dei chiarimenti sul ricorso *ex* art. 14 del d.lgs. n. 81/2008; la nota n. 7966/2019, recante chiarimenti in relazione alla necessità dell'autorizzazione per il rilascio, a titolo gratuito, di una intervista da parte di un minore in un programma televisivo; la nota n. 10202 del 29 novembre 2019, con la quale l'INL ha fornito dei chiarimenti in merito all'omessa/tardiva denuncia di infortunio all'INAIL, e sulla competenza territoriale per la gestione della relativa pratica; le note n. 119 del 25 maggio 2020 e n. 260 del 18 giugno 2020 recanti, rispettivamente, chiarimenti sulle modalità di applicazione dell'istituto della prescrizione obbligatoria nel caso di reati c.d. a "condotta esaurita" accertati anche nell'ambito della vigilanza prevenzionistica, e sui criteri di calcolo della sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedio nel settore dell'autotrasporto (di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 234/2007).

Importanti chiarimenti per le attività del personale ispettivo con esposizioni sporadiche di debole intensità all'amianto sono pervenuti invece dalla Commissione per gli interpellati sulla SSL, con l'interpello n. 2/2019.

## **AMBITI E SETTORI DI ATTIVITÀ**

### **Appalti**

Il Legislatore, a partire dalla fine del 2018, ha emanato diversi provvedimenti recanti disposizioni che hanno previsto modifiche al Codice degli Appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) - già ampiamente modificato con il c.d. decreto correttivo n. 56/2017 - al fine di superare le numerose incertezze interpretative emerse dalla sua entrata in vigore.

Il riferimento è - in ordine cronologico - al c.d. decreto Semplificazioni (decreto legge n. 135/2018, convertito nella legge n. 12/2019), alla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), al c.d. decreto Sicurezza (decreto legge n. 113/2018, convertito nella legge n. 132/2018), al c.d. decreto Sblocca Cantieri (decreto legge n. 32/2019), alla legge europea 2018 (legge n. 37/2019), per finire con il DL n. 76 del 16 luglio 2020 emanato durante la "Fase 3" della pandemia da Covid -19.

In merito alle novità normative introdotte con i richiamati provvedimenti, sono stati forniti importanti chiarimenti dal mondo della prassi e della giurisprudenza. In tal senso: con un comunicato del 30 ottobre 2018, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in merito agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro; il Consiglio di Stato nella sentenza del 4 febbraio 2019 n. 865, ha precisato i caratteri differenziali del consorzio stabile; con la nota n. 3862 del 19 aprile 2019, l'INL ha fornito ai propri ispettori indicazioni operative nel caso dovessero intervenire nell'ambito di un accertamento che evidenzia l'illegittimità di un appalto, ove venga altresì accertata la certificazione del relativo contratto da parte di una delle Commissioni, di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 276/2003; una relazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha dettagliato i punti chiave del DL n. 32/2019.

Una modifica esplicita alla materia della SSL è stata apportata dal DL n. 113/2018. Infatti, il provvedimento ha modificando l'articolo 99, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, disponendo che la notifica preliminare dei cantieri temporanei e mobili sia inviata, nei casi previsti e prima dell'inizio dei lavori, dal committente o dal responsabile dei lavori, non solo all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro ma anche al prefetto del lavoro territorialmente competente.

Tuttavia, la legge n. 132/2018 di conversione del DL n. 113/2018, pur confermando la modifica dell'articolo 99, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, ha inserito la precisazione che la notifica preliminare debba essere inviata anche al Prefetto soltanto nel caso di lavori pubblici.

A seguito della commentata modifica all'articolo 99, comma 1 del d.lgs.n. 81/2008, la Regione Umbria, con la delibera del 1° luglio 2019 n. 857, ha approvato lo schema di convenzione tra la stessa Regione Umbria, Prefettura di Perugia, Prefettura di Terni, Ispettorato interregionale del Lavoro, Cassa Edile di Perugia, Cassa Edile di Terni, Centro Edile sicurezza e formazione di Perugia e TESEF di Terni, per l'utilizzo del Sistema informatizzato regionale per la notifica di apertura dei cantieri (SINPOL).

Un aspetto legato alla SSL nelle attività lavorative nei cantieri temporanei e mobili, sul quale ha continuato a soffermarsi in particolare il Legislatore regionale, è la prevenzione del rischio di caduta dall'alto. In tal senso: la legge n. 30/2018 della Regione Marche che ha apportato notevoli modifiche alla legge regionale n. 7/2014, recante norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in sicurezza; la deliberazione n. 1473/2018, con la quale la Giunta della Regione Marche ha approvato il Regolamento regionale n. 7 concernente 'Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto'; il regolamento n. 9/2019 della Regione Campania, recante 'Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile'.

Chiarimenti operativi in tema di misure di prevenzione dalle cadute dall'alto sono pervenuti dalla Commissione per gli interpellati, con l'interpello n. 6 del 15 luglio 2019. In materia si è altresì pronunciata spesso la Corte di Cassazione, con sentenze che hanno talvolta delineato, altre confermato, importanti orientamenti giurisprudenziali. Sul tema della caduta dall'alto, il Legislatore europeo è intervenuto con la decisione delegata (UE) 2019/1764, mentre, in generale, in materia di appalti, si segnala il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 (modelli standard di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici), il regolamento delegato (UE) 2019/1828 e il regolamento delegato (UE) 2019/1829 (soglie comunitarie degli appalti ordinari e speciali).

Ulteriori aspetti sui profili prevenzionistici dei lavori edili sono stati oggetto di attenzione sia del Legislatore regionale che del mondo della prassi.

Il riferimento è: alla deliberazione della Regione Umbria n. 1027/2018, con la quale è stato approvato l'elenco regionale per il 2018 dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi, per l'esecuzione di opere pubbliche; la legge n. 18/2019 della Regione Toscana, recante disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori e modifiche alla legge regionale del 13 luglio 2007 n. 38; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6/2019, emanata con l'obiettivo di incrementare l'economia e la competitività regionale, nonché di semplificare il codice regionale dell'edilizia; la deliberazione n. 167/2019 e la legge n. 3/2019 della Provincia autonoma di Bolzano.

Importanti chiarimenti operativi sulla formazione dei coordinatori della sicurezza sono pervenuti ad opera dell'interpello n. 3/2019 e della circolare n. 296/2018 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Ulteriori indicazioni operative per la prevenzione e la gestione di specifici rischi durante lo svolgimento di lavori nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili sono state fornite dall'INAIL, attraverso i Quaderni tecnici 2018.

## Trasporti

In ambito europeo, su impulso della Dichiarazione di La Valletta del 2017, sono stati presentati tre pacchetti di riforma volti a migliorare la sicurezza stradale, anche mediante la ridefinizione delle regole europee sul trasporto su strada. Al fine di contrastare quelle pratiche distorsive della concorrenza tra Stati membri, che causano un deterioramento delle condizioni di lavoro, sono in fase di discussione: la proposta di regolamento in modifica del regolamento sui tempi di guida e del regolamento sui tachigrafi; la proposta di direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e distacco; la proposta di regolamento per una più stringente ridefinizione dei requisiti di stabilimento e dei criteri di onorabilità e di accesso alla professione per i trasportatori, che affronta anche il tema del cabotaggio. Di rilievo è poi il regolamento (UE) 2019/2144 in materia di sicurezza dei veicoli, che ha ampliato il campo di applicazione del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli (GSR) e definito i requisiti per l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche. È stato concluso l'iter legislativo che ha portato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213, finalizzato a disporre sulle apparecchiature di pesature installate a bordo dei veicoli.

Successivamente, il regolamento (UE) 2019/1892 è intervenuto sui requisiti di omologazione per alcuni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi.

Ulteriore ambito di intervento è stato il settore aereo, riformato attraverso una serie di atti legislativi (e non) sulla sicurezza aerea. *In primis*, il regolamento (UE) 2018/1139 è intervenuto per elevare il livello di sicurezza dell'azione civile nell'Unione, attraverso i programmi di sicurezza e la fissazione dei requisiti su prodotti, veicoli, aeroporti, operatori e coloro che sono coinvolti nell'addestramento e nella valutazione dell'idoneità medica. In seguito, altri interventi hanno riguardato molto da vicino la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore: il regolamento (UE) 2018/1042 sulla valutazione dell'idoneità psico-fisica degli equipaggi di condotta e di cabina; il regolamento (UE) 2018/1065 in materia di convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta e di addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio; il regolamento (UE) 2018/1142, infine, in materia di licenze di manutenzione aeronautica. Sono poi seguiti una serie di regolamenti di esecuzione, come i regolamenti di esecuzione n. 2018/1974, 2018/1975 e 2018/1976, pubblicati in data 20 dicembre 2018, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 che, in particolare, ha introdotto norme in materia di certificazione medica del personale elaborate a seguito del noto incidente del volo Germanwings 9525. In modifica del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono invece intervenuti il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 (manutenzione e gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 (novità sulle operazioni non commerciali e operazioni specializzate e requisiti operativi per l'effettuazione di voli di collaudo). Invece, in modifica del regolamento (UE) n. 965/2012, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 ha introdotto una serie di novità sui requisiti per i calcoli delle prestazioni d'atterraggio del velivolo, sulla valutazione dello stato della superficie della pista, su equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell'aeromobile e sulle operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 ha stabilito misure di *cyber*-sicurezza, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 è intervenuto sui requisiti per alcune licenze e alcuni certificati degli equipaggi di condotta e sulle norme sulle organizzazioni di addestramento.

Di notevole interesse è infine il percorso di riforma sulla sicurezza del trasporto ferroviario, che procede spedito con l'approvazione degli atti di esecuzione del "Quarto pacchetto ferroviario" del 2016. A norma della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, infatti, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 è intervenuto sul sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 ha invece fissato le specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria (RINF). Di particolare rilievo è inoltre la raccomandazione (UE) 2019/780, che ha fornito gli orientamenti comuni per stabilire modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture.

Infine, una serie di regolamenti di esecuzione hanno modificato le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) secondo gli obiettivi stabiliti dalla decisione delegata (UE) 2017/1474.

Anche in ambito nazionale il Legislatore ha emanato dei provvedimenti volti a disciplinare l'aspetto prevenzionistico del trasporto di persone. Il riferimento è *in primis* al d.lgs. n. 50/2019, recante disposizioni sulla sicurezza ferroviaria, in attuazione del quale sono stati emanati dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) i decreti n. 2/2019 e n. 3/2019.

Inoltre, per rendere operativo il pilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario, in vigore dal 16 giugno 2019, è stato siglato, il 7 giugno 2019, l'Accordo di cooperazione tra l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e l'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie (ERA).

Sempre al fine di rendere gli impianti utili al trasporto delle persone più sicuri, è stato emanato il decreto dirigenziale n. 189/2019, con il quale sono stati approvati i modelli dei regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto in servizio pubblico, per il trasporto di persone.

Infine, con la Legge n. 117/2019 (c.d. Legge di delegazione europea 2018), il Governo italiano è stato delegato anche a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/645 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. A dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/645 è stato il D.LGS. n. 50 del 10 giugno 2020

## **Lavoro marittimo**

Sul versante europeo, la direttiva (UE) 2019/1159 sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare e sul riconoscimento dei certificati, è stata finalizzata al recepimento delle ultime modifiche della relativa convenzione STCW. Inoltre, la decisione di esecuzione (UE) 2019/1217 ha apportato alcune correzioni alle norme armonizzate per i dispositivi individuali di galleggiamento (giubbotti di salvataggio). Più recente è la direttiva (UE) 2019/1834 che ha apportato adeguamenti tecnici agli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE, che contiene le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi. In aggiunta, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397, ha stabilito i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 ha delineato il modello unico di certificato per le merci consegnate alle navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri. Ancor più recente è la direttiva delegata (UE) 2020/12, che ha integrato la direttiva (UE) 2017/2397 stabilendo le norme relative alle qualifiche professionali (competenze, conoscenze, abilità corrispondenti, esami pratici), all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica.

Sono poi intervenuti un'altra serie di regolamenti di esecuzione: il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1973 ha disposto specifiche tecniche per il sistema ECDIS interno; il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032 ha riguardato le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti; il regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 ha aggiornato le specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti; il regolamento delegato (UE) 2019/839 è intervenuto sul livello sonoro dei veicoli a motore e sui dispositivi silenziatori di sostituzione; il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 ha stabilito le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna. Infine, con una rettifica alla direttiva (UE) 2016/1629, è stata disposta la validità fino a scadenza dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, rilasciati a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018.

Sul versante nazionale, al fine di garantire il recepimento di alcune direttive europee relative al settore marittimo, con la legge n. 117/2019 (c.d. Legge di delegazione europea 2018) il Governo italiano è stato delegato ad adottare i decreti legislativi necessari a darne attuazione.

Invece, con il decreto n. 139 del 7 novembre 2019 è stato adottato il regolamento che disciplina l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

In ambito nazionale, il settore marittimo ha altresì continuato ad essere oggetto di grande attenzione, sia sul versante della definizione di aspetti/requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza della navigazione, sia sul versante della formazione del personale marittimo.

Nello specifico, in attuazione della normativa comunitaria, sono stati emanati il d.lgs. n. 114/2018 ed il decreto del 31 ottobre 2018, recanti i requisiti tecnici delle unità navali addette alla navigazione interna. Mentre in tema di certificati di sicurezza è stato emanato il decreto del 24 febbraio 2020<sup>1</sup> recante l'approvazione di alcuni modelli.

Invece, sul versante della formazione: con il decreto n. 112/2018 sono state approvate le linee guida per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale dei piloti dei porti; con il decreto n. 119/2018 è stato ridefinito il percorso formativo per accedere alle figure di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina; infine, con il decreto ministeriale del 22 novembre 2018, è stato individuato il percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera.

Novità anche per il trasporto via mare di merci pericolose. Infatti, con il decreto del 25 giugno 2019 è stata disposta la modifica del decreto n. 303/2014, recante 'Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (*transshipment*) delle merci pericolose', mentre con la circolare n. 35/2019 è stata anticipata l'entrata in vigore dell'emendamento 39 – 18 al Codice IMDG, a decorrere dal 1° settembre 2019. Inoltre, i rischi associati alle operazioni di sbarco in ambito portuale di merci pericolose sono stati oggetto di approfondimento del volume INAIL 'Manuale per la valutazione del rischio chimico correlato alle merci sbarcate in ambito portuale'.

Ancora, sul versante nazionale, al fine di garantire il recepimento di alcune direttive europee relative al settore marittimo, nella legge n. 117/2019 (c.d. Legge di delegazione europea 2018) il Governo italiano è stato delegato ad adottare i decreti legislativi necessari a darne attuazione.

Il settore della navigazione marittima è stato altresì oggetto di chiarimenti operativi. Precisamente: con la circolare n. 149/2019 il Ministero dell'Interno ha fornito delle disposizioni applicative del D.P.R. n. 239/2017, recante la nuova disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli equipaggiamenti marittimi nel mercato interno assicurando, al contempo, l'esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumità e dei consumatori, nonché della protezione ambientale; con la circolare n. 49/2018, l'INAIL ha fornito chiarimenti di tipo operativo in merito ai servizi telematici "Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni" e "Registro di esposizione ad agenti biologici"; con l'avviso del 4 gennaio l'INAIL ha invece reso noto il rinvio del termine di pagamento dei premi di autoliquidazione 2018-2019 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori marittimi sono state oggetto di uno studio condotto dall'INAIL e riportato in un Report dal titolo 'Gli infortuni dei lavoratori del mare'. L'INAIL ha altresì pubblicato il volume 'Salute e sicurezza sul lavoro del personale hotel a bordo delle navi', un opuscolo rivolto al personale di hotel a bordo delle navi, come guida sulle buone pratiche e una serie di raccomandazioni per lavorare in salute e sicurezza.

## **RISCHI PARTICOLARI**

### **Sostanze pericolose**

In ambito europeo, la normativa afferente alle sostanze pericolose dovrebbe subire una notevole ristrutturazione, data la volontà espressa dal progetto di "Strategia dell'Unione europea per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche", ora in fase di elaborazione: lo scopo è quello di integrare e armonizzare il sistema di norme sulla protezione dei lavoratori con quello delineato a tutela di consumatori e ambiente.

---

<sup>1</sup> Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 febbraio 2020 - Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza.

Merita il primo riferimento la nuova direttiva (UE) 2019/1831, che ha stabilito il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici. A riguardo si segnala che con il decreto interministeriale del 2 maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute è stata recepita in Italia la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Numerosi interventi legislativi hanno modificato il regolamento REACH, in particolare le restrizioni di cui all'allegato XVII (regolamento (UE) 2018/1513; regolamento (UE) 2018/2005; rettifica del regolamento (UE) 2017/227), ma anche i metodi di prova (regolamento (UE) 2019/1390), le esenzioni (regolamento (UE) 2019/1691) e le registrazioni (regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692) e l'inserimento di ulteriori sostanze nell'allegato XIV (regolamento (UE) 2020/171). Merita inoltre un riferimento a parte il regolamento (UE) 2020/878 che ha invece dettato le nuove regole per la compilazione delle schede di sicurezza.

Merita uno specifico riferimento poi il regolamento (UE) 2018/1881, che ha introdotto importanti disposizioni circa le informazioni specifiche per la registrazione REACH delle "sostanze in nanoforme", le quali, tra l'altro, sono oggetto di due nuove banche dati europee messe a disposizione dall'EUON e dall'EU-OSHA. Sondando il lavoro dell'Agenzia ECHA, sono stati pubblicati i nuovi *format* per la presentazione delle domande di autorizzazione e il *Joint Action Plan*, concluso con la Commissione europea, riguardo lo scadenario di esame dei fascicoli di registrazione. Al riguardo, è poi intervenuto il regolamento (UE) 2020/507. Continua inoltre il processo di integrazione della *Candidate List*, attraverso l'inserimento di sei nuove sostanze e la proposta di inclusione di ulteriori sostanze, nonché l'aggiornamento del piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP) per l'analisi, da parte dei 19 Stati membri, di 100 sostanze nel triennio 2019-2021. Sempre nell'ambito delle sostanze candidate alla sostituzione, con una comunicazione del settembre 2019 l'ECHA ha annunciato che, a partire dal 5 gennaio 2021, i produttori, gli importatori e i venditori di articoli e prodotti contenenti sostanze SVCH saranno obbligati a fornire una serie di informazioni ad esse relative al fine di implementare il nuovo database SCIP, costruito per organizzare il riciclaggio e lo smaltimento.

L'Agenzia ha reso poi disponibile sul proprio sito un elenco di oltre 400 sostanze usate per l'additivazione di materie plastiche per facilitare le imprese nella valutazione dei rischi. Norme specifiche sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività dell'ECHA, come la conduzione di indagini e procedimenti disciplinari, sono state stabilite con la decisione del 20 giugno 2019.

Ultimo riferimento all'ambito REACH è il richiamo alla discussione sorta attorno ad una recente sentenza della Corte di Giustizia, che ha posto un divieto su alcuni noti agenti cancerogeni, in opposizione ad una autorizzazione concessa dalla Commissione.

Sul versante attinente alla direttiva 2004/37/CE sulle sostanze cancerogene e mutagene, emerge l'approvazione della direttiva (UE) 2019/130 e della successiva direttiva (UE) 2019/983 con cui si è concluso il processo di revisione della direttiva in parola, mentre in merito alla direttiva (UE) 2017/2398 - che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - con la legge di delegazione europea 2018 il Governo italiano è stato delegato ad adottare i decreti legislativi necessari a darne attuazione. Adozione avvenuta ad opera del d.lgs. n. 44 del 1° giugno 2020.

D'impatto sulla materia prevenzionistica è inoltre il nuovo regolamento (UE) 2019/1009 che, attraverso il suo scopo di regolare la circolazione delle merci, ha disposto circa la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, prevedendo, in particolare, la restrizione al tenore del cadmio nei concimi.

In ambito CLP, sono stati attuati gli adeguamenti tecnici al progresso scientifico (ATP) attraverso il regolamento (UE) 2018/1480 (XII ATP) e il regolamento (UE) 2019/521 (XIII ATP), mentre è stato

confermato il parziale annullamento del V ATP attraverso la Comunicazione 2018/C 239/03. Il regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV ATP) ha infine aggiornato la classificazione e l'etichettatura armonizzate per più di trenta sostanze. Il nuovo regolamento delegato (UE) 2020/11 ha modificato il regolamento CLP, al fine di facilitare l'attuazione delle norme sull' "identificatore unico di formula", introdotto dal regolamento (UE) 2017/542. Al contempo, lo stesso regolamento ha differito la data di applicazione delle disposizioni sull'identificatore al 1° gennaio 2021.

Sul tema degli agenti biologici, in data 31 ottobre 2019 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2019/1833 che, in modifica della direttiva 2000/54/CE sulla esposizione professionale ad agenti biologici, ha mutato l'elenco degli agenti biologici dell'allegato III della direttiva oggetto di modifiche, in funzione del progresso scientifico e tecnico; la direttiva ha inoltre migliorato la coerenza con altre direttive pertinenti.

In materia Pop (inquinanti organici persistenti), a livello internazionale, sono state invece approvate le modifiche alla convenzione di Stoccolma presso la nona conferenza di Stoccolma, dopo l'assenso del Consiglio fornito con una decisione dell'aprile 2019. A livello europeo, l'intervento più rilevante è rappresentato dal regolamento (UE) 2019/1021, entrato in vigore il 15 luglio 2019, che ha attuato la rifusione del precedente regolamento (CE) n. 850/2004, finalizzata alla strutturazione di un impianto normativo coerente a livello europeo. A conclusione, il regolamento delegato (UE) 2020/784 ha limitato le deroghe e fissato valori limiti per il PFOA, i suoi sali e i composti.

In materia di commercio internazionale di sostanze pericolose, il regolamento delegato (UE) 2019/1701 e il regolamento delegato (UE) 2020/1068 hanno modificato gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 che attua la convenzione di Rotterdam.

Infine, l'allegato V del predetto regolamento (CE) n. 850/2004 ha subito una integrazione, con l'inserimento della sostanza pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri.

Ultimo versante su cui è intervenuto il Legislatore europeo riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), sulle quali, nel febbraio 2019, sono intervenute ben dieci direttive delegate in modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS II), recepite in Italia con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 aprile 2019. Successivamente, due direttive delegate (n. 2019/1845; n. 2019/1846) hanno esentato il DEHP e il piombo per alcuni usi dalle restrizioni di cui l'allegato II della direttiva RoHS II.

Invece con il decreto del 17 gennaio 2020, è stata data attuazione alle direttive delegate della Commissione europea n. 2019/169/UE, n. 2019/170/UE, n. 2019/171/UE, n. 2019/172/UE, n. 2019/173/UE, n. 2019/174/UE, n. 2019/175/UE, n. 2019/176/UE e n. 2019/177/UE (pacchetto di direttive RoHS II) attraverso la modifica dell'allegato III del d.lgs. del 4 marzo 2014 n. 27, che ha attuato in Italia la Direttiva "madre" 2011/65/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Inoltre, con la legge di delegazione europea 2018 il Governo è stato delegato ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE. Adozione avvenuta ad opera del d.lgs. n. 42 del 12 maggio 2020.

È stato poi stabilito il formato armonizzato che deve essere utilizzato da tutti i produttori contenente le informazioni da fornire allo Stato membro di registrazione, ai sensi della direttiva 2012/19/UE, attraverso il regolamento di esecuzione (UE) 2019/290.

La tematica delle sostanze pericolose presenti nei luoghi di lavoro continua ad essere una priorità anche sul versante legislativo nazionale, data la corposa produzione normativa in atto.

Il riferimento è *in primis* al *Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019*.

Le Regioni italiane, a loro volta, oltre all'attività di controllo di base, indicata nel Piano Nazionale, hanno programmato e realizzato altri controlli attraverso i rispettivi *Piani Regionali Controlli REACH anno 2019*.

Approfondimenti sui rischi connessi alle sostanze pericolose ci sono pervenuti anche dall'INAIL con due diverse pubblicazioni: un opuscolo a carattere divulgativo e generale, indirizzato sia ai lavoratori sia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dal titolo 'Agenti chimici pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori'; ed il 'Manuale per la valutazione del rischio chimico



correlato alle merci sbarcate in ambito portuale’, in cui sono stati analizzati i rischi associati alle operazioni di sbarco in ambito portuale di merci pericolose.

Una tematica legata alle sostanze pericolose, oggetto di normazione da parte del Legislatore regionale, è quella riguardante gli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose negli stabilimenti di soglia inferiore. Le Regioni infatti hanno il compito di predisporre, relativamente agli stabilimenti di “soglia inferiore”, il piano regionale delle ispezioni, il programma annuale e lo svolgimento delle relative ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti. A tal fine sono stati emanati i seguenti provvedimenti: deliberazione della Regione Toscana n. 51 del 21 gennaio 2019; i decreti della regione Sicilia del 26 febbraio 2019 e del 7 giugno 2019 n. 444; la determinazione della Regione Puglia n. 39 del 28 febbraio 2019.

Ulteriore campo d’azione legislativa regionale, nel periodo di riferimento, è rappresentato dalla prevenzione dei tumori professionali legati all’esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon. In tal senso: la deliberazione n. 486/2019 con la quale la Regione Basilicata ha approvato delle linee guida regionali per il risanamento e la prevenzione dal Radon; la legge n. 13/2019 della Regione Campania recante ‘Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente confinato chiuso’; la deliberazione n. 399/2019 con la quale la Regione Liguria ha approvato il Piano regionale di monitoraggio gas Radon in edifici pubblici e privati anno 2019-2020.

## **Prevenzione incendi**

La prevenzione incendi è stata oggetto, tra la seconda metà del 2018 e l’intero 2019, di numerosi interventi, a carattere per lo più nazionale, pur non mancando importanti interventi normativi europei.

Quanto al primo ambito, la più importante novità normativa è rappresentata dalle modifiche apportate al Codice di Prevenzione Incendi (decreto del 3 agosto 2015), mediante il [decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019, con il quale è stato disposto che, per le 41 tipologie di attività elencate nel provvedimento, la](#) Regola Tecnica Orizzontale (RTO) sarà l’unica applicabile: un ulteriore passo, questo, verso la definizione di uno strumento normativo unico, comprendente tutta la normativa di prevenzione incendi vigente. Tenendo conto dei più alti standard di sicurezza internazionali, è stato altresì emanato il decreto del Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2019, che ha integralmente sostituito l’Allegato 1 del Codice di Prevenzione Incendi.

A seguito dell’emanazione del decreto del 12 aprile 2019, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha diramato la circolare n. 378/2019, con l’obiettivo di riassumere brevemente le principali novità da esso introdotte.

Di grande rilevanza è anche il decreto del Ministero dell’Interno del 21 agosto 2019, n. 127, mediante il quale è stato emanato il regolamento per l’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 a tutela dei luoghi di lavoro della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Protezione Civile.

Anche all’interno della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) sono ravvisabili elementi direttamente collegati alla prevenzione incendi. In tal senso, la proroga al 31 dicembre 2019 del termine ultimo per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con un totale di più di 25 posti letto.

Uno dei settori sul quale il Legislatore nazionale si è maggiormente soffermato, è stato quello riguardante la distribuzione di carburanti gassosi. Infatti, con diversi provvedimenti sono state fornite indicazioni sempre più stringenti, volte a rendere più sicuri i rifornimenti, tanto ad uso privato, quanto professionale. È il caso del decreto n. 213 del 13 settembre 2018 del Ministero dell’Interno, mediante il quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha disciplinato i requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento

rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8, e di biogas.

Con il decreto del 23 ottobre 2018 il Ministero dell'Interno ha invece modificato la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, da applicare agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e a quelli esistenti.

Attraverso la circolare n. 1 del 29 agosto 2018, diramata dal Ministero dell'Interno, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi, ad esempio, all'esenzione dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica per i contenitori-distributori di carburante gassoso, in alcuni specifici casi previsti.

Fondamentale è stato anche il d.lgs. n. 23 del 21 febbraio 2019, recante disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante proprio gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi; al quale si è affiancato il decreto del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2019, recante invece disposizioni relative alla progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

Attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 121 è stata invece adeguata la normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del reg. (UE) n. 2016/426, che ha abrogato la direttiva 2009/142/CE, riguardante gli apparecchi che bruciano gas, integrando ed attuando il quadro normativo della disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio degli apparecchi, delle condizioni di fornitura del gas, dei requisiti essenziali di sicurezza e della libera circolazione. Sempre in merito ai carburanti gassosi, con particolare riferimento ai Gas di Petrolio Liquefatti (GPL), attraverso la nota n. 11350 [del 24 luglio 2019](#) il Dipartimento Vigili del Fuoco ha fornito dei chiarimenti sull'applicazione della disciplina antincendio ai serbatoi di GPL al servizio di imprenditori agricoli.

Infine, tramite il decreto del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 2019, è stata modificata la regola tecnica riguardante la progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici, di portata termica complessiva maggiore di 35 kW, alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia, con pressione non maggiore di 0,5 bar.

Anche la prevenzione incendi nei pubblici esercizi, attività commerciali e unità abitative è stata oggetto di un altrettanto imponente quantitativo di atti normativi, regionali e nazionali, in special modo rivolti alle strutture turistico-ricettive. In tal senso, il decreto del 2 luglio 2019 emanato dal Ministero dell'Interno, mediante il quale è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Parimenti, il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 ha introdotto delle significative modifiche ed integrazioni a quanto già previsto circa le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, e in materia di pubblici esercizi.

Attraverso la legge n. 108 è stato convertito il decreto n. 91/2018 (c.d. Milleproroghe 2018), al cui interno sono contenute, tra le altre, proroghe riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza sismica e antincendio delle scuole, degli asili nido e dei rifugi alpini.

Importante anche quanto previsto all'interno del DL 30 dicembre 2019, n. 162, recante 'Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica' (c.d. Milleproroghe 2019) convertito, con modifiche, dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020: mediante esso, è stato prorogato il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (prima fissato al 30 giugno 2019), al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale, per tutte le strutture ricettive turistico-alberghiere site nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018. Lo stesso vale anche per quelle localizzate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come nei comuni di Casamicciola Terme,

Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Mediante invece il decreto n. 34 della Provincia Autonoma di Bolzano\Alto Adige del 30 novembre 2018, sono stati modificati i termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi, mentre con la circolare n. 3717/C del 12 marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazioni di impianti possano o meno essere abilitate anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette abilitazioni limitate), anziché per interi settori.

In relazione alla formazione, e nello specifico ai corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, è opportuno menzionare l'interpello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 31 gennaio 2019 n. 1, mediante il quale il CNI ha chiesto il parere della Commissione in merito alla liceità o meno di organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, *ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011*.

Infine, in materia di formazione specifica, attraverso la circolare n. 15480, del 16 ottobre 2019, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha chiarito tutti gli aspetti principali ed i requisiti che debba rispettare un corso base di specializzazione in prevenzione incendi, finalizzato all'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

Quanto alla branca di prevenzione incendi direttamente collegata al territorio boschivo con il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state riportate delle raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi, a cui ha fatto seguito il comunicato del 13 giugno 2019, specificamente dedicato alla stagione estiva.

Direttamente collegato invece alla definizione delle competenze principali dei Vigili del Fuoco, consistenti nell'individuare le cause degli incendi - anche attraverso l'attività del nucleo investigativo antincendi (NIA) - e più in generale la salvaguardia di persone, animali e beni, è il d.lgs. n. 127 del 6 ottobre 2018.

Attraverso il provvedimento dei Vigili del Fuoco n. 26540 del 6 agosto 2019 sono poi state definite le linee direttive finalizzate al miglioramento dell'attività di spegnimento degli incendi, con particolare riferimento all'utilizzo dei liquidi schiumogeni e all'utilizzo di unità antincendio robotizzate per lo spegnimento incendi.

Inoltre, diverse pubblicazioni INAIL sono state specificamente dedicate alla materia. In tal senso, il volume intitolato 'La resistenza al fuoco degli elementi strutturali' che, nello specifico, tratta della resistenza al fuoco delle strutture, offrendo ai progettisti molteplici opportunità per la risoluzione dei problemi di ingegneria strutturale in caso di incendio: la pubblicazione contiene ed analizza infatti una serie di casi studio che illustrano l'applicazione di soluzioni conformi e alternative, contemplate nel capito S.2 del Codice di Prevenzione Incendi.

Parimenti, il volume intitolato 'La protezione attiva antincendio' contiene esempi di selezione e progettazione di alcune tipologie di impianti e presidi di protezione attiva, partendo dal capitolo S.6 del Codice di Prevenzione Incendi, dedicato ai presidi e impianti che possono controllare lo sviluppo di un incendio (estintori, reti di idranti e impianti di controllo e spegnimento), e dal capitolo S.7, incentrato sugli impianti di rivelazione e allarme antincendio (IRAI).

Lo stesso vale anche per il Volume 'Procedura sperimentale per la determinazione di ritardanti di fiamma alogenati presenti in ambienti di lavoro', che riporta un metodo analitico in grado di fornire una buona selettività e sensibilità per i ritardanti di fiamma di vecchia e nuova generazione, presenti contemporaneamente negli impianti di riciclaggio e smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

~~Infine~~, All'interno del volume intitolato 'Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio', riguardante il triennio 2016-2018, viene data un'ampia analisi del metodo prestazionale di prevenzione incendi, quello cioè mediante il quale si definisce lo scopo del progetto e l'obiettivo da conseguire e si effettua la verifica sulla rispondenza dei requisiti stabiliti, piuttosto che rivolgere il focus sulla normativa a riguardo.

Come anticipato, non solo a livello nazionale, ma anche in ambito europeo sono stati prodotti atti in grado di modificare o chiarire lo scenario giuridico della materia in parola: è il caso della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione, del 12 luglio 2019, che ha chiarito alcuni aspetti legati all'armonizzazione delle norme riguardanti gli apparecchi e tutti quei sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Nel corso della prima metà del 2020, si sono infine susseguiti diversi provvedimenti rilevanti circa l'ambito della prevenzione incendi. Molti di essi sono stati contenuti all'interno di provvedimenti normativi molto ampi, dedicati alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e contenenti talvolta anche talune indicazioni in grado di modificare lo status quo giuridico relativo alla materia specifica in analisi, mentre in altre occasioni si parla di documenti più esclusivamente ad essa dedicati.

Per i primi, un valido esempio può essere costituito dal decreto del Ministero dell'Interno, recante "Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2015", pubblicato il 20 febbraio 2020, così come dal decreto "Cura Italia" (n. 18 del 17 marzo 2020), poi convertito in legge (legge 24 aprile 2020, n. 27), grazie al quale è stato introdotto un filone di disposizioni direttamente incidenti sulla prevenzione incendi; un esempio per la seconda tipologia di atti menzionati può invece essere caratterizzato da quanto contenuto all'interno della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, recante "Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi", così come dal Quaderno Inail pubblicato nell'agosto 2020, intitolato "Progettazione della misura esodo" e dedicato proprio alla valutazione dell'efficacia di cosa si intende, in ambito di prevenzione incendi, con il termine esodo.

## **L'EMERGENZA "COVID-19" E IL SUO IMPATTO SUL MONDO DEL LAVORO**

### **La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al centro della pandemia: il quadro internazionale ed europeo...**

La pandemia da Covid-19 ha stimolato le istituzioni della governance globale verso una univoca e rapida risposta alla preoccupante situazione epidemiologica globale. In particolare, con l'improvvisa imposizione del *lockdown* in molti Stati del mondo, sono sorte numerose intese tra le organizzazioni internazionali volte a tutelare il sistema economico e, più nello specifico, l'occupazione e la salute e sicurezza dei lavoratori.

Parallelamente, ad essere sollecitato è stato il dibattito sulle principali sfide in materia di salute e sicurezza sul lavoro correlate al rischio-contagio e, più in generale, alla situazione pandemica globale. Le organizzazioni internazionali e regionali, infatti, hanno prodotto numerosi studi e strumenti pratici sull'organizzazione del lavoro in funzione anti-contagio, nonché sulle peculiari esigenze di tutela dei lavoratori fragili.

Adottando un approccio comparativo, invece, in tutto il mondo, la pandemia ha imposto risposte ordinamentali in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso una serie di misure emergenziali che è possibile inscrivere nei due periodi di 'Fase 1' e 'Fase 2', seguiti a loro volta dalla 'Fase 3' di convivenza con il virus. Allo studio delle misure adottate da un panel di Stati UE ed extra-UE e muovendo da considerazioni di carattere costituzionale, è tuttavia possibile ravvisare differenti approcci d'intervento in materia di salute e sicurezza, conciliazione vita-lavoro e previdenza sociale.

Sin dalle prime fasi della pandemia, ruolo determinante è stato altresì ricoperto dalle istituzioni dell'Unione europea, nel tentativo di armonizzare e coordinare la gestione dell'emergenza sanitaria dei Paesi membri, attraverso una serie di azioni e interventi normativi finalizzati alla tutela della salute di cittadini e lavoratori europei. Tali interventi sono stati altresì accompagnati - nel turbinio della inaspettata crisi economica che ha investito il mondo - dalle misure volte a minimizzare

l'impatto socioeconomico delle misure di lockdown, attraverso gli strumenti comuni di politica economica e di quella monetaria a supporto degli Stati membri, delle imprese e dei lavoratori.

I riferimenti specifici vanno dall'approvvigionamento dei DPI, dei dispositivi medici e dei beni essenziali all'inclusione del Covid-19 all'interno della direttiva 2000/54/CE; dalla libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori europei durante la pandemia alle misure a sostegno per imprese e lavoratori.

### **...E quello nazionale**

La pandemia da Covid-19, ufficialmente proclamata dall'OMS l'11 marzo 2020, ha messo in seria difficoltà il sistema politico, economico e produttivo del nostro Paese, generando una rapida e copiosa produzione normativa e regolamentare, ancora in corso al momento in cui si scrive, volta a fronteggiare gli effetti sanitari, sociali, economici e lavoristici di questa grave calamità: misure che nel loro complesso hanno inciso su tutta la materia lavoristica, quindi non solo su quella della prevenzione, che tuttavia rappresenta il principale focus di questo capitolo.

Detta produzione normativa ha mirato al bilanciamento di più valori costituzionali, quali: la salute, la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di iniziativa economica privata, il diritto al lavoro ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un bilanciamento di valori il cui risultato pratico integra un cosiddetto "testo unico dell'emergenza", fatto di regole speciali che si sono succedute nel tempo e che hanno inciso inevitabilmente anche sulle consuete regole di funzionamento della gestione degli adempimenti prevenzionistici sul posto di lavoro.

Si vuole di seguito passare in rassegna i principali interventi, connessi al periodo emergenziale, del Legislatore italiano, delle Parti sociali e della prassi amministrativa in materia prevenzionistica con particolare riferimento alle seguenti tematiche: lavoro agile, dispositivi di protezione individuale, misure di prevenzione nei Protocolli e nelle Linee guida, sanzioni e attività ispettiva, qualificazione della malattia da COVID-19 contratta in occasione di lavoro o in itinere come infortunio sul lavoro, sorveglianza sanitaria, formazione prevenzionistica, versamenti dei premi assicurativi INAIL.

## **INDICE**

### **SEZIONE I - L'ANDAMENTO DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE E I NUMERI DELL'EMERGENZA "COVID-19"**

#### **CAPITOLO I – DISOCCUPAZIONE, INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: IL PANORAMA GLOBALE, EUROPEO E ITALIANO, NUMERI ALLA MANO**

1. Premessa
2. Impiego e disoccupazione nel mondo: il Rapporto OIL
3. Gli infortuni sul lavoro in Europa: i dati Eurostat ed EU-OSHA
4. Infortuni e malattie in Italia: i dati dell'INAIL
5. Ispezioni e sanzioni: i dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

#### **CAPITOLO II - I NUMERI DELLA PANDEMIA IN ITALIA E NEL MONDO: CONTAGI E CONSEGUENZE DEL LOCKDOWN**

1. Premessa
2. L'andamento globale dei contagi

3. Il *trend* dei contagi in Europa e in Italia, tra *cluster* e aree Covid-free
4. L’impatto del virus sulla mortalità in Italia
5. Le conseguenze del *lockdown*: lavoratori a maggior rischio contagio e crisi occupazionale
6. L’equiparazione del contagio a infortunio sul lavoro in Italia: le denunce pervenute all’INAIL

## SEZIONE II - IL QUADRO FENOMENOLOGICO DEL MONDO DEL LAVORO E LE SOLUZIONI NORMATIVE IN AMBITO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

### CAPITOLO III – LE TUTELE DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO A LIVELLO INTERNAZIONALE

1. Premessa
2. Il centenario dell’OIL tra iniziative e analisi del mondo del lavoro
  - 2.1. La nuova Convenzione sulla eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro
3. I rischi per i diritti dei lavoratori e la soluzione dello sviluppo sostenibile
  - 3.1. L’impegno dell’OIL e i limiti della governance globale sulle tutele dei lavoratori
4. Le tutele dei lavoratori attraverso gli strumenti internazionali
  - 4.1. Le clausole sociali negli accordi di libero scambio... -
    - 4.1.1. Le recenti evoluzioni contenutistiche delle clausole sociali: gli accordi UE con Canada, Stati Uniti e Giappone
    - 4.1.2. Le procedure di risoluzione delle controversie: limiti e recenti evoluzioni
5. ... e gli Accordi-quadro tra imprese e sindacati
  - 5.1. La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) e i suoi strumenti
  - 5.2. Il ruolo della negoziazione: gli Accordi-quadro internazionali (AQI) ed europei (AQE)
    - 5.2.1. Contenuti e procedure di *enforcement*

### CAPITOLO IV - DIGITALIZZAZIONE E TRANS-NAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO, LAVORI ATIPICI, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

1. Premessa
2. Gli anniversari europei come momento di riflessione
3. Il dibattito e le prime soluzioni sulla tutela dei lavori della *gig economy*
4. I rischi correlati alla “organizzazione del lavoro 4.0”: la risposta del Legislatore europeo
  - 4.1. La riorganizzazione degli organismi europei preposte alla tutela dei lavoratori: le agenzie tripartite e l’Autorità europea del lavoro
  - 4.2. La tutela del lavoro transfrontaliero nel mercato unico
    - 4.2.1. La direttiva (UE) 2018/957 sul distacco dei lavoratori
    - 4.2.2. Il *company law package* contro le società di comodo
    - 4.2.3. La protezione sociale per i lavoratori mobili, atipici e autonomi
  - 4.3. Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili: la direttiva (UE) 2019/1152.
  - 4.4. La maggiore conciliazione vita-lavoro: la nuova direttiva (UE) 2019/1158 e le novità in ambito nazionale
    - 4.4.1. Il congedo parentale non matura le ferie: la controversa sentenza della Corte di giustizia UE
    - 4.4.2. Le novità sul fronte del welfare aziendale
  - 4.5. *Whistleblowing*: la direttiva (UE) 2019/1937 e le modifiche nazionali alla procedura di segnalazione
5. La tutela dei lavoratori come utilizzatori finali: la nuova vigilanza del mercato europeo

## SEZIONE III - LO SCENARIO PREVENZIONISTICO NAZIONALE

## **CAPITOLO V - DALLA PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ALLE NOVITÀ IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REINSERIMENTO LAVORATIVO**

1. Premessa
2. La programmazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
  - 2.1. L'Intesa tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, sui temi della salute e sicurezza sul lavoro
  - 2.2. Prospettive di modifica della disciplina prevenzionistica;
3. Le novità in materia di assicurazione obbligatoria
4. Le maggiorazioni delle sanzioni del Testo Unico e le altre novità in materia sanzionatoria
5. L'evoluzione della normativa tecnica di SSL
6. Le novità in tema di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

## **CAPITOLO VI – LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO E LE SUE INDICAZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA**

1. Premessa
2. Il potenziamento e la riorganizzazione degli uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
3. La programmazione dell'attività di vigilanza
4. Linee d'indirizzo e direttive di carattere operativo dell'INL in materia ispettiva
5. Chiarimenti per le attività del personale ispettivo con esposizioni sporadiche di debole intensità all'amianto.

## **SEZIONE IV - AMBITI E SETTORI DI ATTIVITÀ**

### **CAPITOLO VII – APPALTI**

1. Premessa
2. Interventi di semplificazione in materia di appalti pubblici
3. La notifica preliminare dei cantieri temporanei e mobili
4. I rischi di caduta dall'alto: normativa regionale e orientamento giurisprudenziale
5. La normativa regionale, i chiarimenti amministrativi e le pubblicazioni sulla sicurezza nei cantieri

### **CAPITOLO VIII - LA SICUREZZA DEI TRASPORTI E DEI LAVORATORI DEL SETTORE**

1. Premessa
2. La tutela dei lavoratori del trasporto su strada in ambito europeo
  - 2.1. Le proposte de “L'Europa in movimento”
    - 2.1.1. Proposta in materia di riposi giornalieri e settimanali e di tachigrafi
    - 2.1.2. Proposta in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e distacco dei conducenti
    - 2.1.3. Proposta per la promozione di un mercato unico del trasporto più equo
    - 2.1.4. Proposta in materia di sicurezza dei veicoli
  - 2.2. Gli altri interventi legislativi UE in materia

3. La tutela dei lavoratori del trasporto aereo attraverso gli interventi per la sicurezza aerea in ambito europeo
4. La tutela dei lavoratori del trasporto ferroviario attraverso gli interventi per la sicurezza ferroviaria in ambito europeo
5. La normativa nazionale per il trasporto di persone

## **CAPITOLO IX - LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE MARITTIMO**

1. Premessa
2. La tutela dei lavoratori del trasporto marittimo in ambito europeo e nazionale
3. I requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna
4. La formazione del personale marittimo
5. Il trasporto via mare di merci pericolose
6. Chiarimenti operativi per il settore della navigazione marittima
7. Gli infortuni nel settore marittimo-portuale.

## **SEZIONE V - RISCHI PARTICOLARI**

### **CAPITOLO X - SOSTANZE PERICOLOSE**

1. Premessa
2. Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche
3. 5° elenco dei valori limite di esposizione professionale *ex* direttiva 98/24/CE
4. Le principali novità sul regolamento REACH
  - 4.1. Le novità su restrizioni, esenzioni, metodi di prova e registrazione
  - 4.2. La registrazione REACH delle sostanze in nanoforme
  - 4.3. Le novità dall'Agencia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
  - 4.4. Il processo di autorizzazione REACH: il monito della CGUE e le critiche sollevate
5. Il processo di revisione della direttiva 2004/37/CE sulle sostanze cancerogene e mutagene
6. Le nuove regole europee sui fertilizzanti: i limiti per il cadmio
7. Le modifiche al regolamento CLP
8. La nuova direttiva sugli agenti biologici
9. Le modifiche alla convenzione di Stoccolma e la stretta UE sugli inquinanti organici persistenti (Pop)
10. Le novità europee e nazionali sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
11. Attività di controllo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
12. Ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
13. Prevenzione dei tumori professionali legati all'esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon

### **CAPITOLO XI - PREVENZIONE INCENDI**

1. Premessa
2. Le modifiche al Codice di prevenzione incendi
3. Sicurezza per Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Soccorso Pubblico: il Regolamento per l'applicazione del d.lgs. n. 81/2008
4. Novità normative nazionali ed europee
5. Distribuzione di carburanti gassosi: Gas di Petrolio Liquefatti, Idrogeno e Metano



6. La prevenzione incendi verso pubblici esercizi, attività commerciali e unità abitative
7. Disposizioni e prassi riguardanti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

## **SEZIONE VI – L’EMERGENZA “COVID-19” E IL SUO IMPATTO SUL MONDO DEL LAVORO**

### **CAPITOLO XII - LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI AL CENTRO DELLA PANDEMIA: IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO...**

1. Premessa
2. “Covid-19” e mondo del lavoro: la necessità di una *governance* globale
- 2.1. Il dibattito internazionale sulla gestione della salute e sicurezza e sull’adozione di nuove modalità di organizzazione del lavoro
- 2.2. L’allarme globale sulla tutela dei lavoratori più vulnerabili
3. Le misure emergenziali nazionali per la tutela della salute dei lavoratori nel mondo: un’analisi comparata
4. Le azioni dell’Unione europea a tutela della salute di cittadini e lavoratori

### **CAPITOLO XIII - .... E QUELLO NAZIONALE**

1. Premessa
2. L’impiego del lavoro agile nel contesto emergenziale italiano
3. I Dispositivi di Protezione Individuale: normativa nazionale e ruolo dell’INAIL
4. Le misure di prevenzione nei Protocolli e nelle Linee guida
5. Le sanzioni e l’attività ispettiva
6. Il riconoscimento della malattia-infortunio nella normativa e nella prassi
- 6.1. Il ruolo dell’INAIL e la responsabilità per il datore di lavoro
7. La sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente nel periodo di emergenza da Coronavirus
8. La formazione prevenzionistica: dalla sospensione alle diverse modalità di erogazione alla luce delle indicazioni ministeriali
9. Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi INAIL